



Ufficio d'Ambito di Lodi

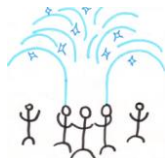
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

il Consiglio di Amministrazione

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

Documento predisposto ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. c) dello Statuto

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 6 del 12 Luglio 2022



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video, anche nella forma cosiddetta della “telepresenza”, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lodi che, per le decisioni di competenza, decida di avvalersi di questa modalità allo scopo di ridurre gli spostamenti dei partecipanti e/o in caso di impedimento alla presenza fisica nel luogo di convocazione.

Per “modalità telematica” si intende la possibilità che uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione partecipino alla riunione da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio – video a distanza

La riunione in modalità telematica può essere utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per discutere e per deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non si presuppone la necessità/opportunità di una discussione collegiale svolta in presenza di tutti i componenti

Art. 2 – Requisiti tecnici minimi

La partecipazione in modalità telematica alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presuppone disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- a) l’identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video;
- b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i componenti il CdA;
- c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità mediante una conduzione delle riunioni che consenta interventi “a rotazione” e dibattiti tra i partecipanti;
- d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
- e) la simultaneità nell’espressione dei voti, in caso di ricorso alla votazione per le decisioni da prendere;
- f) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e - ove prevista - la segretezza dei loro contenuti.

E’ consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo ed alla durata prevista della riunione telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati siano disponibili e garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento.

La verifica dei predetti requisiti avviene sotto la responsabilità di chi presiede o indice la riunione.

TITOLO II – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 3 – Convocazione

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti/partecipanti.

La convocazione riporta l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello specifico strumento telematico che dovrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità telematica (videoconferenza, sistema di telepresenza, posta elettronica di cui il



componente dell'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto, etc...).

Art. 4 – Svolgimento delle sedute telematiche

Per lo svolgimento delle sedute telematiche il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 2 del presente Regolamento, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale tali da garantire l'effettiva compartecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

Prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente la verifica circa la necessaria sussistenza del numero legale dei partecipanti, con accenno a verbale delle modalità di partecipazione a distanza.

Art. 5 – Eventuali problemi tecnici di connessione

Nella circostanza che all'ora prevista per le riunioni o durante lo svolgimento delle stesse si verificano disagi tecnici tali da inficiare il collegamento in modo ottimale (ad es.: inefficienza/inefficacia dell' audio-video in funzione della banda disponibile nel collegamento; etc...), si potrà – a discrezione del Presidente a cui compete la valutazione delle circostanze concrete in relazione alle norme applicabili ed allo scopo della riunione – si potrà comunque dar corso alla riunione, se il giudizio espresso dal Presidente confermi comunque l'adeguatezza dello strumento telematico di supporto.

Nell' ipotesi che la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare la collegialità della riunione telematica, eventualmente anche a condizioni degradate (ad es.: ricorso alla sola connessione di voce mediante altro mezzo telematico; etc...), si potrà dar corso comunque alla riunione sino all'eventuale risoluzione del problema ed al ripristino delle normali condizioni di interattività della stessa.

Art. 6 – Verbale della riunione

Della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, nel rispetto delle norme applicabili al caso di specie, nel quale devono anche essere riportati:

- g) l' indicazione del giorno e dell'ora della seduta, con la specificazione che la riunione sia svolta in modalità telematica indicando nel dettaglio le modalità di connessione (teleconferenza, telepresenza, connessione telematica audio video a distanza, altro);
- h) i nominativi dei consiglieri che hanno partecipato alla riunione e delle sedi di collegamento;
- i) l'esplicita dichiarazione del Presidente sulla validità della riunione, in relazione a quanto previsto dall' art. 2, comma 3, del presente Regolamento;
- j) gli eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione, le soluzioni di problemi o l'attestazione della mancata soluzione degli stessi ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta in base alle norme specifiche applicabili ed a quanto previsto dal presente Regolamento.

La seduta telematica, per come sopra regolamentata, è da ritenersi svolta a tutti gli effetti presso la sede legale dell'Ufficio d'Ambito di Lodi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Norma di rinvio



Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione definitiva da parte dell'Organo di Governo dell'Ufficio d'Ambito e, comunque a far data dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.